



COMUNE DI LONDA
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO
SUI
CONTROLLI
INTERNI

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 24.02.2026

PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto controlli interni Il presente regolamento disciplina i controlli interni del Comune di Londa.....	3
Art. 2 Fattispecie.....	3
Art. 3 Finalità.....	3
Art. 4 Soggetti.....	3
CONTROLLO DI REGOLARITÀ.....	4
Art. 5 Fasi del controllo di legittimità e regolarità amministrativa.....	4
Art. 6 Fasi del controllo di regolarità contabile	5
CONTROLLO DI GESTIONE.....	6
Art. 7 Definizione	6
Art. 8 Ambito di applicazione.....	6
Art. 9 Struttura operativa	6
Art. 10 Comunicazioni.....	6
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.....	7
Art. 11 Controllo sugli equilibri finanziari	7
Art. 12 Ambito di applicazione.....	8
Art. 13 Fasi del controllo	8
Art. 14 Esiti.....	8
GESTIONE ASSOCIATA.....	9
Art. 15 Gestione associata dei controlli interni.....	9
DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 16 Norma di chiusura Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.....	9

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto controlli interni Il presente regolamento disciplina i controlli interni del Comune di Londa.

Le varie forme di controllo interno sono gestite in modo integrato.

Le attività di controllo interno producono report periodici che sono inviati alla Giunta ed al Presidente ed ai Capigruppo del consiglio comunale ed, ove previsto dalla normativa, alla Corte dei Conti.

Art. 2 Fattispecie

Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo sugli equilibri finanziari.

Art. 3 Finalità

Il sistema dei controlli interni è diretto a:

- 1.verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- 2.monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- 3.garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).

Art. 4 Soggetti

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario generale dell'ente, i responsabili dei servizi, le strutture cui sono affidati da appositi atti aventi natura organizzativa compiti specifici nella materia dei controlli, il nucleo di valutazione ed il revisore dei conti.

CAPO II

CONTROLLO DI REGOLARITÀ

Art. 5 Fasi del controllo di legittimità e regolarità amministrativa

Il controllo di legittimità e regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva all'adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva all'adozione di tutti gli atti amministrativi con le modalità che seguono.

1. Nella fase preventiva della formazione delle deliberazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, al rispetto della normativa di settore e ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine verifica il collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Nelle determinazioni dei responsabili dei servizi deve essere attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.
3. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario generale, che si avvale del supporto dell'ufficio segreteria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle delibere, sulle determine, sui contratti, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione di spesa, sui decreti, provvedimenti e sulle ordinanze adottate dai responsabili dei servizi. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa generale e di settore oltre che dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità e del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure amministrative. Esso utilizza anche i principi di revisione aziendale.
4. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato con cadenza semestrale sugli atti di cui al comma precedente, scelti mediante sorteggio in misura pari a 5 atti totali per i servizi Affari generali, finanziario e polizia municipale. Per i servizi appartenenti all'ufficio tecnico associato sono sufficienti tre atti totali per ciascuno degli stessi, servizio lavori pubblici, urbanistica ed edilizia. È fatta comunque salva la facoltà di procedere al controllo di ulteriori atti.

Qualora dal controllo emergano irregolarità il segretario provvede a segnalarle ai responsabili dei servizi che sono tenuti ad adottare i necessari atti a correzione e in autotutela.
5. Il segretario generale, avvalendosi del supporto dell'ufficio segreteria, predispone un rapporto semestrale, che viene trasmesso ai responsabili dei servizi, al revisore dei conti, al nucleo di valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, anche eventuali direttive a cui i responsabili dei servizi sono tenuti a conformarsi.
6. Sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da terzi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 viene effettuato un controllo nella misura del tre per cento del totale delle dichiarazioni rilasciate per ciascun servizio. In questo caso ciascuno dei responsabili procede alla verifica sulle dichiarazioni rilasciate al proprio servizio e trasmette gli esiti al segretario comunale. Le operazioni di controllo dovranno svolgersi e concludersi nel mese di gennaio dell'anno successivo ed il campione da sottoporre al controllo è individuato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici (secondo il modello allegato in calce al presente provvedimento) nell'ambito degli affidamenti diretti effettuati dal Comune di Londa di importo inferiore a 40.000 euro relativi all'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore.
7. L'individuazione del campione del tre per cento da sottoporre a controllo avverrà, all'interno di ogni servizio, con sorteggio casuale mediante l'utilizzo del programma gestionale in uso al Comune di Londa.

8. Qualora il numero estratto dal gestionale non sia una determina di affidamento diretto, verrà scelto il primo numero progressivo utile.
9. Nelle ipotesi in cui l'esito dei controlli evidenzia il mancato possesso dei requisiti generali e/o speciali da parte dell'operatore economico, il Comune di Londa procederà alla risoluzione del contratto (ove ancora possibile), all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all' ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento secondo i presenti livelli:

IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO (EURO)	PERIODO DI INIBIZIONE
fino a 1.000 €	1 me

Da 1.001 fino a 5.000 €	3 mesi
da 5.001 a 10.000 €	6 mesi
da 10.001 a 20.000 €	9 mesi
da 20.001 a 40.000 €	12 mesi

Art. 6 Fasi del controllo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7 Definizione

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e

qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 8 Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi o centri di costo.
3. Il controllo di gestione è attuato in stretta correlazione con il piano triennale e annuale della performance organizzativa di cui all'art. 10 del Dlgs 150/2009.

Art. 9 Struttura operativa

Il controllo di gestione, così come previsto dall'art. 15 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, è svolto da una specifica unità operativa intersettoriale composta di unità di personale appositamente individuato con deliberazione della giunta comunale.

Art. 10 Comunicazioni

1. La verifica dell'attività della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge annualmente.
2. Entro venti giorni dalla chiusura della verifica l'Unità operativa controllo di gestione trasmette il referto ai responsabili dei servizi, alla giunta comunale e al nucleo di valutazione.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento il referto conclusivo è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

CAPO IV

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 11 Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL), delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Al controllo sugli equilibri finanziari partecipano l'organo di revisione, il segretario generale e, qualora richiesto dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili dei servizi dell'ente relativamente alle loro competenze.

Art. 12 Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; controllo sulla gestione di cassa.

Art. 13 Fasi del controllo

Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari descritti negli articoli precedenti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 14 Esiti del controllo

Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, entro 7 giorni, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153, comma 6, del TUEL.

CAPO V

GESTIONE ASSOCIATA

Art. 15 Gestione associata dei controlli interni

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La responsabilità per tutte le forme di controllo interno rimane in capo al soggetto che ad esso presiede per ogni singolo ente.
3. Le convenzioni disciplinano, in particolare, le modalità di effettuazione delle varie forme di controllo interno e le procedure attraverso cui viene garantito il confronto tra i dati emersi nei singoli enti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norma di chiusura Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.

Gli articoli relativi al controllo contabile, degli equilibri finanziari e del controllo di gestione integrano il vigente regolamento di contabilità.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29.01.2013, esecutiva, perderà efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.